

Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale

Autore: circolari

In: Diritto del lavoro

900302
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 669
Circolare n. 43
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

e, p. c. :
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 669
Roma, 20 febbraio 1985

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 43

e, p. c. :

Allegati 3

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Oggetto: Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale.

A
scioglimento
della
riserva di cui al Messaggio T. P. n. 11686 del 18
novembre 1983, si comunica che il Consiglio di Stato - Sez. II,

su
richiesta
del
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha formulato il proprio
parere in merito alla interpretazione da dare
alla
locazione
"addetti
agli
impianti
sportivi"
contenuta nell' art. 3, punto 21, del D. Leg. C. P. S. 16
luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388.

Sulla base di tale parere il citato
Dicastero
ha
emanato
l'
allegata
circolare n. 108/84 in data 1 ottobre 1984 diretta agli Ispettorati del lavoro
ed agli Enti previdenziali, invitandoli a conformarsi alle indicazioni fornite
dal Consiglio di Stato.

Al riguardo, mentre si rinvia a quanto piu' dettagliatamente
emerge
dal
parere citato, si richiama l' attenzione delle Sedi sui seguenti punti:

a) la nozione degli "addetti agli impianti

sportivi",
iscrivibili
all'
ENPALS,
e'
riferibile
a
quei
lavoratori
per
i quali sussiste un diretto
collegamento tra la prestazione
di
lavoro
e
gli
"impianti"
sportivi.
Il
concetto
degli
"addetti
agli
impianti"
non
si
restringe, comunque, agli
addetti alla custodia, manutenzione, pulizia, ecc.,
in
quanto
nello
stesso
possono rientrare anche altre figure professionali (cassieri, istruttori, ecc.)
sempreche' la loro prestazione sia direttamente collegata all' impianto.

Non
rientrano
nel

concetto
di
"addetti
agli
impianti
sportivi"
i
lavoratori dipendenti da società, imprese ed organizzazioni
dotate
di
tali
impianti ove non sussista il precisato collegamento diretto tra la prestazione
di lavoro e l' impianto.

b)
Dalla
categoria
di
cui
trattasi vanno esclusi e non sono, quindi,
iscrivibili all' ENPALS gli addetti agli impianti di trasporto e di risalita a
funi,
per la rilevata difficoltà di stabilire una sempre soddisfacente linea
di demarcazione tra impianti a fune "di trasporto" e quelli "sportivi".

Si
interessano,
dunque,
le
Sedi a procedere ad una ricognizione delle
posizioni contributive del personale di cui
trattasi,
avuto
riguardo
anche

alla
situazione
di incertezza verificatasi in passato, ed a porre in essere,
quindi, gli adempimenti per procedere all' iscrizione del
personale
predetto
all'
Ente
previdenziale
competente,
individuato
sulla
base
dei
criteri
enunciati dal Consiglio di Stato.

Al
riguardo, va tenuto presente, comunque, che i versamenti contributivi
già effettuati in difformità
dai
predetti
criteri
dovranno
considerarsi
efficaci nella gestione alla quale sono affluiti e che in tal senso sono state
fornite precisazioni anche da parte dell' ENPALS alle proprie Sedi periferiche
con
la circolare n. 19 del 13 dicembre 1984 di cui, per opportuna conoscenza,
si allega copia.

Si
raccomanda,
peraltro,
l' assunzione di tutte le iniziative ritenute

piu opportune per far si' che le
contribuzioni,
per
gli
appartenenti
alla
categoria
in
discorso,
vengano
corrisposte
al piu' presto, in aderenza ai
criteri suesposti, all' Ente competente, ente
che
in
molti
casi
torna
ad
essere
l'
INPS (1) dato il concetto piu' estensivo di "addetti agli impianti
sportivi"
accolto
secondo
i
preesistenti
orientamenti
illustrati

nella
circolare n. 579 RCV del 7 dicembre 1981 (2).

Per cio' che attiene la contribuzione di malattia
e
GESCAL
dovuta
dai

lavoratori di cui trattasi, si rammenta quanto segue.

Dalla individuazione dell' Ente presso il quale
i
lavoratori
medesimi
dovranno essere iscritti - a seguito della ricognizione del rapporto di lavoro
sulla base del criterio espresso dal
Consiglio
di
Stato
-
ai
fini
della
assicurazione
per
l'IVS
discendera',
conseguentemente,
l'
obbligo
del
versamento del contributo di malattia nella misura ex ENPALS o ex INAM,
fermo
restando,
in
entrambi
i
casi, l'obbligo del versamento della contribuzione
GESCAL.

Pertanto,
ove

trattisi
di
lavoratori
addetti
agli impianti sportivi
iscritti o iscrivibili all' ENPALS, la misura del contributo
di
malattia
e'
quella
indicata
nella
tabella

-
Allegato 2 - riportata nella circolare n.
134363 AGO - n. 1065 RCV - n. 632 EAD del 21 maggio 1980 (3);
viceversa,
nel
caso
di
mantenimento o di nuova iscrizione all' INPS degli appartenenti alla
categoria in oggetto, la contribuzione di malattia deve essere versata secondo
le aliquote ex INAM di cui alla circolare n. 1909 RCV del 21 agosto 1982 (4).

Infine, si richiama l' attenzione sulle indicazioni fornite dall'
ENPALS
nella
citata circolare in merito alla necessita' della esatta identificazione
del
rapporto
intercorrente
tra
gli
istruttori
sportivi
e
l'
organismo

(palestra,
società
sportiva,
ecc.)
presso il quale i predetti prestano la
loro attività'.

L'esigenza
della
stessa
azione
ricognitiva
si pone anche per le Sedi
INPS, al fine di pretendere, ove
sia
ravvisabile
l'
esistenza
del
lavoro
dipendente,
l' adempimento degli obblighi contributivi inerenti alle gestioni
e
contribuzioni
di
pertinenza
di
questo

Istituto,

ivi

comprese

le
contribuzioni di malattia e GESCAL.

Va, peraltro, rilevato come, ad avviso dell' ENPALS, anche l' eventuale configurazione di un lavoro autonomo dei predetti istruttori non esclude l' obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale amministrata dallo stesso Ente.

In tal caso, deve essere riscossa dall' INPS la contribuzione di malattia nella misura indicata nella richiamata circolare n. 134363 AGO - n. 1065 RCV - n. 632 EAD del 21 maggio 1980, tabella allegato 2, unitamente alla contribuzione GESCAL.

IL DIRETTORE GENERALE

FASSARI

(1) Si fa presente, tra l' altro, che nessun indugio deve essere posto per ottenere l' iscrizione all' INPS degli addetti agli impianti di risalita, nonostante le riserve espresse su tale punto dall' ENPALS nella citata circolare.

(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2883.

(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1441.

(4) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2549.

Allegato 1:

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SEZIONE II

13 GIUGNO 1984

SEZIONE N. 1036/84

Oggetto: Quesito concernente la iscrizione all' ENPALS dei lavoratori

"Addetti agli impianti sportivi"

LA SEZIONE

Vista

la
relazione in data 3 maggio 1984, con la quale il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Previdenza e Assistenza
Sociale

-
ha
chiesto
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
in merito all'
interpretazione dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo dello
Stato

16
luglio
1947, n. 708 (ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388) nella parte in cui comprende gli "Addetti agli impianti sportivi" tra
i
lavoratori
assicurati
dall'
ENPALS
(Ente
nazionale
di
previdenza
ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo);

esaminati gli atti ed udito il relatore;

ritenuto in fatto quanto esposto dall' amministrazione;

CONSIDERATO:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio
1947,
n.
708
(ratificato con modifiche, con legge 29 novembre 1952, n. 2388), all'
art.
3,
elencando
le
categorie
dei
lavoratori
soggetti
ad

iscrizione
obbligatoria
presso l' ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i lavoratori dello spettacolo), vi comprende anche gli "addetti agli
impianti
sportivi".

Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza
sociale
pone,
ora,
alcuni
quesiti
riguardo
all'
estensione

della
nozione
di "addetti agli impianti
sportivi".

I
quesiti, in sostanza, riguardano la legittimità di un'interpretazione che
faccia rientrare nella previsione legislativa anche le seguenti categorie:

a)
dipendenti
di
imprese
od
organizzazioni
che perseguano finalità
sportive, indipendentemente da qualsiasi scopo agonistico o di spettacolo ed a
prescindere
dall'
esistenza
di
veri e propri impianti sportivi (esempio di
società calcistiche che, non disponendo di impianti propri, utilizzino quelli
comunali),

b) lavoratori addetti ad attività collaterali che si svolgono presso gli
impianti
sportivi,
rivolte,
in senso lato, a migliorare la funzionalità di
questi (addetti ai bar, ristoranti, etc.);

c)

istruttori
sportivi
che prestano la loro attività senza vincolo di
subordinazione;

d)
dipendenti
di
imprese
che
esercitano impianti di trasporto a fune
(funivie,
seggiovie,
sciovie,

etc.

)

utilizzati

prevalentemente

od
esclusivamente
nell'
ambito
della
pratica
degli
sport della neve e della
montagna.

In

proposito,
la
Sezione
osserva
innanzi
tutto
che,
nel
sistema
previdenziale italiano, l' INPS si caratterizza quale
istituto
previdenziale
per
la
generalita'
dei
lavoratori,
mentre l' iscrizione ad altri istituti
(come, ad es. , l' ENPALS) rappresenta l' eccezione, fondata
su
disposizioni
speciali, che, come tali sono di stretta interpretazione.

Pertanto, anche la nozione
di
"addetti
agli
impianti
sportivi"
deve
essere
interpretata
restrittivamente,
o,
quanto meno, senza estensioni non
compatibili con il significato proprio e comune delle parole.

Cio' premesso, riguardo ai singoli problemi si osserva quanto segue:

a) manifestamente, il Legislatore non ha inteso riferirsi genericamente all'attivita' sportiva, bensì agli "impianti" sportivi. Sono quindi esclusi i lavoratori dipendenti da societa' , imprese, organizzazioni, ecc. , che, non disponendo di impianti sportivi propri, utilizzano impianti pubblici per l'esercizio dell' attivita' sportiva. Nel caso di societa' imprese, ecc. , che gestiscono anche impianti sportivi propri nel piu' vasto ambito di un' attivita' sportiva che si esercita non occasionalmente presso altri impianti (caso delle societa' calcistiche che utilizzano gli stadi comunali, ma dispongono di propri impianti per l' addestramento)) si

dovra'
distinguere,
tra
il
personale,
quello
specificamente
e
continuativamente addetto agli
impianti sportivi propri, e cioe' quello la cui
prestazione
e'
direttamente
legata
a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o
priva di interesse per il datore, se gli impianti venissero meno.

b)
Ferma
restando
la
necessita' di questo diretto collegamento tra la
prestazione di lavoro e l' impianto, il concetto di
"addetti
agli
impianti"
non
si
restringe comunque agli addetti alla custodia, manutenzione, pulizia,
ecc.) sempreche' la
loro
prestazione
sia,
come
gia'
detto,
direttamente
collegata all'impianto in quanto tale (ad es. , istruttore di nuoto adibito ad

una piscina aperta al pubblico con l' obbligo di
tenersi
a
disposizione
di
tutti
i
frequentatori;
il
caso
contrario
potrebbe
essere
quello
di un
allenatore di una squadra di calcio usufruente di un impianto proprio, perche'
in
tal
caso
la
prestazione
sarebbe
comunque
a
servizio
della squadra,
piuttosto che dell'impianto). Si dovranno, comunque, escludere
dalla
nozione
di
"addetti agli impianti" i soggetti impegnati in attivita' collaterali che,
pur
svolgendosi
materialmente
nell'
impianto
o

presso

di

esso,

ed
eventualmente
anche
alle
dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano
per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività
di bar, ristorante e simili.

c) Quanto agli istruttori sportivi che prestino la loro
attività
senza
vincolo
di
subordinazione, il problema non è tanto se essi rientrino o meno
nella figura degli "addetti agli impianti" (il che riguarda l'
individuazione
dell'

istituto

previdenziale
competente)
quanto
se
essi,
non
essendo
lavoratori subordinati, siano soggetti
all'
assicurazione
obbligatoria.

Il
Ministero referente non si sofferma sul punto, ma è da ritenere che anche per
questo tipo di
lavoratori
il

presupposto
fondamentale
per
l'
iscrizione
obbligatoria

ad

un
istituto
previdenziale
sia
un
rapporto
di
lavoro
subordinato.

d)
Quanto, infine, agli addetti agli impianti di trasporto e di risalita
a fune, si osserva, che da un lato, almeno per taluni
di
detti
impianti
(e
precisamente

le

funivie)
non
sussistono
serie
contestazioni
circa
l'
ascrivibilità al settore dei trasporti piuttosto che

a
quello
sportivo,
e
che,
dall'
altro,
ogni
tentativo
di
stabilire una soddisfacente linea di
demarcazione tra impianti a fune "di trasporto" e
"sportivi"
incontra
gravi
difficolta'
di
ordine
logistico
e
pratico.
La difficolta' di operare un'
accettabile distinzione all' interno di una categoria di imprese, alcune delle
quali sono senz' altro appartenenti al settore dei trasporti, sembra un valido
argomento per concludere che la stessa
qualificazione
debba
valere
per
l'
intera
categoria.
Del
resto,
tutti
gli impianti a fune sono, di per se' ,
impianti di trasporto; mentre
la
finalizzazione
a
servizio

della
pratica
sportiva
e'
solo
parziale ed eventuale, sia nel senso che non e' propria di
tutti gli impianti di questo genere, sia nel senso che anche
per
il
singolo
impianto
questa
forma
di utilizzazione non e' esclusiva. Inoltre, l' uso di
detti impianti da parte degli sportivi (sciatori,
alpinisti,
etc.
)
ha
lo
scopo di agevolare la pratica dello sport, ma non si identifica con essa. Allo
stesso modo, la presenza di pubblici esercizi di ristoro nei pressi dei
campi
da
sci
puo' considerarsi utile o indispensabile per gli sportivi, ma non per
questo essi cessano di essere,
ad
ogni
effetto,
esercizi
commerciali
per
entrare
a
far
parte
degli "impianti sportivi". Non sembra determinante, in
contrario, il fatto che per la costruzione degli impianti
di
risalita

siano
concessi
i
finanziamenti
da
parte dell' Istituto per il credito sportivo (
cio' dipende, ovviamente, dalla considerazione dell' interesse
che
rivestono
questi
impianti ai fini sportivi e turistici), ne' il fatto che il CONI tenga
un censimento dei "grandi spazi naturali attrezzati per
lo
sport"
(infatti,
propriamente
parlando,
si
puo'
ben
dire
che
un
"grande spazio naturale
attrezzato per lo sport" e' cosa diversa da
un
impianto
sportivo
in
senso
stretto, anche se, in senso lato, puo' esservi assimilazione).

Sul punto, pertanto, si possono ritenere fondate
le
osservazioni
della
FENIT (Federazione Nazionale Imprese Trasporti);

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni e' il parere della Sezione.

per estratto del verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Visto:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Allegato 2:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

DIV. IX

ROMA, 1

ottobre 1984

Circolare n. 108/84

AGLI ISPETTORI REGIONALI DEL LAVORO

LORO SEDI

AGLI ISPETTORI PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE ENPALS

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Viale Regina Margherita, 206

ALLA DIREZIONE GENERALE INPS

SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA

Via Ciro il Grande n. 21

ROMA

e, per conoscenza,

ALLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

SEDE

OGGETTO: Assicurazione all' ENPALS degli addetti agli impianti sportivi.

Questo

Ministero,

anche

in

relazione

a

quanto

rappresentato

con

precedente circolare n. 81/83 del 20 giugno 1983, ha posto alcuni

quesiti

al

Consiglio

di

Stato

circa l' interpretazione da dare alla locuzione "addetti

agli impianti sportivi" contenuta nell' art. 3 punto 21 del D. Leg. C. P .

S.

16

luglio

1947,

n.

708,

ratificato con modifiche, dalla legge 29 novembre

1952, n. 2388.

Il Consiglio di Stato - Sez. II ha formulato in merito l' allegato parere

n. 1036/84 del 13 giugno 1984 secondo il quale sono

da

considerare

"addetti
agli
impianti
sportivi",
ai
fini
dell'
assicurazione
all'
ENPALS (Ente
nazionale di previdenza ed assistenza
per
i
lavoratori
dello
spettacolo),
soltanto
i
lavoratori
dipendenti
(addetti
alla
custodia,
manutenzione e
pulizia
degli
impianti
sportivi,
cassieri,
istruttori,
ecc.
)

addetti
specificatamente
e
continuativamente
agli
impianti
sportivi
e

cioe'
il
personale la cui prestazione e' direttamente legata a questi ultimi, tanto che
la
prestazione
stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore
di lavoro, se gli impianti venissero meno.

Secondo
il
parere
suddetto,
non
rientrano
pertanto
nel concetto di
"addetti agli impianti sportivi" ne' i lavoratori
autonomi
che
prestino
la
loro
opera (in qualita', per es. di istruttori) presso gli impianti sportivi,
ne' i lavoratori dipendenti da societa' , imprese,
organizzazioni,
ecc.
che
non
dispongono
di
impianti
sportivi propri, ne' i dipendenti da societa' ,
imprese ed
organizzazioni
dotate
di
tali
impianti

ove
non
sussista
il
precisato collegamento diretto tra la prestazione di lavoro e l' impianto.

Dalla categoria degli "addetti agli impianti sportivi"
debbono
inoltre
ritenersi esclusi, secondo il Consiglio di Stato, gli addetti agli impianti di trasporto e di risalita a fune, per la rilevata difficoltà di stabilire
una
sempre
soddisfacente linea di demarcazione tra impianti a fune "di trasporto" e "sportivi".

Nel
comunicare
quanto
sopra
si invitano codesti Ispettorati e codesti
Enti a conformarsi alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

IL MINISTRO

Sottosegretario di Stato

(On. Andrea Borruso)

Allegato 3:

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE

Viale Regina Margherita, 206

(00198) ROMA

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Circolare n. 19 del 13 dicembre 1984

Protocollo n. 235/CS

ALLE SEDI COMPARTIMENTALI

ALLE SEDI DISTACCATE

LORO SEDI

AI SERVIZI ED UFFICI DELLA

DIREZIONE GENERALE

e, per conoscenza,

AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO

DI GESTIONE

SEDE

OGGETTO: Assicurazione all' ENPALS degli addetti agli impianti sportivi.

Si
richiama
la
precedente
corrispondenza
relativa all' oggetto ed in
particolare la nota riservata 125/CS
dell' 1 agosto 1983, per comunicare
che
il
Ministero
del
Lavoro e della Previdenza Sociale, su sollecitazione delle
parti interessate, ha chiesto il preannunciato parere al Consiglio di Stato in
ordine
alle
perplexita' insorte e ritenute meritevoli di considerazione sui
criteri che dovevano presiedere
alla
esatta
individuazione
dei
lavoratori
addetti agli impianti sportivi.

La seconda sezione del Consiglio di Stato, in merito al quesito posto, ha
fatto
conoscere
il proprio parere che e' stato oggetto di apposita circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (circ. n. 108/84
dell'
1

ottobre
1984)
diretta
a
tutti
gli Ispettorati Regionali e Provinciali del
Lavoro ed alle Direzioni Generali dell' INPS e dell' ENPALS, con l'
invito
a
conformarsi al cennato parere.

Il Consiglio di Stato ha fatto preliminarmente osservare che nel
sistema
previdenziale
italiano,
poiche'
l'
INPS
si
caratterizza
quale
istituto
previdenziale per la
generalita'
dei
lavoratori,
l'
iscrizione
ad
altri
Istituti
quali
l'
ENPALS, rappresenta l' eccezione, fondata su disposizioni
speciali che in quanto tali, sono di stretta interpretazione.
Pertanto
anche
la

nozione
di
"addetti
agli
impianti
sportivi"
deve essere interpretata
restrittivamente e cioe' senza estensioni non compatibili con
il
significato
proprio e comune della parola.

Ne consegue che, avuto riguardo agli
impianti,
il
legislatore
non
ha
inteso
riferirsi
genericamente
all'
attivit 
sportiva,
bensì ai veri e
propri impianti; pertanto sono da ritenersi esclusi i lavoratori dipendenti da
Societ 
,
Imprese,
organizzazioni
etc.
che
non
disponendo
di impianti
sportivi propri utilizzano altri impianti per
l'
esercizio

dell'
attività
sportiva.
Il
concetto
di
"addetti
agli
impianti
sportivi"
non
si deve
restringere comunque agli addetti alla custodia e manutenzione ma nello stesso
possono rientrare altre figure professionali (cassieri, istruttori, etc.) con
esclusione però di tutti quei soggetti
impegnati
in
attività
collaterali
che,
pur
svolgendosi
materialmente
nell'
impianto
o
presso
di esso, si
caratterizzano
per
una
specifica,
autonoma
funzione
economica
(p.

es.
attività di bar, ristorante etc.).

Per quanto attiene in particolare agli istruttori sportivi, secondo il parere del citato Organo, il presupposto fondamentale per l' iscrizione ad un istituto previdenziale e' l' esistenza di rapporto di lavoro subordinato.

Riguardo, infine, agli addetti agli impianti di trasporto e di risalita a fune, e' stato precisato che per alcuni di essi, precisamente per le funivie, non

sussistono serie contestazioni circa l' ascrivibilita' al settore trasporti piuttosto che a quello sportivo, anche se qualsiasi tentativo di stabilire in via generale una soddisfacente linea di demarcazione tra i due settori incontra gravi difficolta' di ordine logico e pratico.

Le difficolta' di operare una accettabile distinzione all' interno di una categoria di imprese, alcune delle quali appartenenti senz' altro al

settore
trasporti
sembra,
sempre
secondo
il
ripetuto parere, valido argomento per
concludere che la stessa qualificazione debba valere per l'intera
categoria,
tenuto
conto anche che l'uso di detti impianti da parte degli sportivi ha lo
scopo di agevolare la pratica dello sport ma non si identifica con essa.

Il
parere
di cui sopra che, come detto, e' stato oggetto dell'apposita
circolare n. 108/84 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale,
che
si
rimette
allegata
in copia, e' stato sottoposto all'esame dell'apposito
Comitato per dirimere alcune
perplessita'
insorte
circa
l'
obbligo
dell'
assicurazione
all'
ENPALS
degli
istruttori non vincolati da un rapporto di
lavoro subordinato e dei dipendenti delle imprese di trasporto a fune.

Per
il
primo
aspetto
e' stato fatto rilevare come la condizione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato se e'
valida
nei
confronti
dell'
INPS,
il
quale
gestisce il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non
trova invece conforto nella disposizione di cui al n. 21 dell' art. 3
del
D.
L.
C.
P.
S.
16
luglio
1947,
n.
708 nel testo modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388.

Infatti
al
n.
21
oltre
alle
categorie di lavoratori vincolati da un
rapporto di lavoro subordinato (impiegati ed
operai
dipendenti

da
case
da
gioco,
da
ippodromi
e
dalle
scuderie dei cavalli da corsa e da cinodromi,
degli spettacoli viaggianti) figurano gli addetti agli impianti
sportivi
per
i
quali
il
legislatore
non
ha inteso porre come condizione un rapporto di
dipendenza;
in
caso
contrario
infatti
sarebbe
stata
usata
la

dizione
"dipendenti da impianti sportivi".

Pertanto si ritiene che anche gli istruttori legati
da
un
rapporto
di
lavoro autonomo siano soggetti ad obbligo assicurativo presso l' Ente.

A
proposito
di
rapporti
di
lavoro
autonomo
si
ritiene

opportuno
richiamare
l'
attenzione
degli uffici periferici perche' venga attentamente
esaminata la vera natura del rapporto in questione e cio'
a
prescindere
dal
"nome juris" che le parti contraenti hanno dato allo stesso.

In concreto quindi si tratta di esaminare se ricorrano le caratteristiche
per
l'
individuazione
di
un
lavoro
subordinato e cioe' se gli istruttori
collaborino con
l'
organizzazione
(Palestra
-
Societa'
sportiva
etc.
)

prestando

la

propria

attività

in

favore

degli

ospiti

paganti

della

organizzazione stessa nelle ore e con le modalità da questa stabilite.

Inoltre

e'

da

accertare

se

gli

istruttori

sono

subordinati

alla

organizzazione non nel senso che debbono

rispettare

le

direttive

in

campo

tecnico

ma

nel

senso

che

devono sottostare ad ogni altra determinazione o

direttiva come quella di tempo e di luogo senza l'assunzione di alcun rischio

che
rimane
esclusivamente
e
completamente
a
carico
dell' organizzazione
medesima
la
quale
assicura
agli
istruttori
un
minimo
retributivo

con
riferimento specifico alla durata di prestazione. Questo richiamo temporale e'
gia' circostanza
sufficiente
a
far
qualificare
il
rapporto
come
lavoro
subordinato
in quanto il compenso non viene commisurato al risultato ottenuto
ed al lavoro necessario per ottenerlo, bensì
,
ad
una
determinata
unita'
temporale (giorno, settimana, mese etc.).

Per tutto quanto premesso in sede
di
ispezione
piu'
che
rilevare
l'
obbligazione
contributiva
per
gli
istruttori
vincolati
da un rapporto di
lavoro autonomo dovra' essere accertata la effettiva natura di detto
rapporto
che,
ove
ricorrono le condizioni sopra descritte, dovra' essere contestato e
dichiarato di natura subordinata.

Per quanto agli impianti di risalita a fune, non sembra che il parere del
Consiglio di Stato, pur ammettendo le difficolta' di ordine logico
e
pratico
di
stabilire una sufficiente linea di demarcazione tra gli impianti a fune di
"trasporto" e "sportivi" nonche' la possibilita' di
assimilazione,
in
senso
lato,
tra i "grandi spazi naturali attrezzati per lo sport" come classificati
dal censimento del CONI gli impianti a fune e "l'
impianto
sportivo",
abbia
tenuto

nella
dovuta
considerazione
la notevole differenza esistente tra l'
attività di trasporto, tipica del periodo
estivo
e
l'
attività
sportiva
caratteristica

del
periodo
invernale.
Detta
differenza
assume
notevole
rilevanza ove si consideri che strettamente collegata agli
impianti
relativi
alle
sciovie,
seggiovie e slittovie e' da considerare l' attività espletata
sia per la delimitazione delle piste -
veri
e
propri
impianti
sportivi
-
secondo
le
caratteristiche
tecniche
e
di
classificazione
fissate
dagli

ordinamenti approvati dalle singole leggi regionali sia per la manutenzione e sorveglianza delle stesse.

Sta di fatto che per lo svolgimento di quest'ultima attività il personale impiegato dalle Imprese che gestiscono gli impianti di risalita costituisce la maggior parte dell'intero personale.

Per siffatte considerazioni non si ritiene di poter condividere il parere espresso dal Consiglio di Stato circa l'ascrivibilità al settore trasporti di tutte le imprese della specie.

L'apposito Comitato purtuttavia ha deciso, per motivi di opportunità di attendere l'esito dei

giudizi
in
corso
e
di
astenersi, pertanto, dal
promuovere qualsiasi azione in attesa delle determinazioni
cui
perverrà'
la
Magistratura.

Le
Sedi,
di
conseguenza,
dovranno
soprassedere
dal
richiedere

il
versamento
dei
contributi alle Imprese del settore che intendono versare gli
stessi all' INPS.

Per
quanto
riguarda,
da
ultimo, le particolari situazioni che si sono
verificate in dipendenza della sospensione di cui alla circolare n. 81/83
del
20

giugno 1983 e delle nuove disposizioni di cui alla successiva circolare n. 108/84 del 1 ottobre 1984, queste dovranno essere definite nel senso che le contribuzioni IVS versate a questo Ente ovvero quelle versate all' INPS per i lavoratori in argomento, dovranno essere considerate efficaci nella gestione alla quale sono affluite.

Pertanto le Sedi non dovranno, anche se dovuto, richiedere alle Imprese il versamento dei contributi pregressi nel caso in cui questi siano stati erroneamente versati all' INPS. Si aggiunge inoltre che nel caso in cui non ricorrono, secondo le nuove disposizioni ministeriali, le condizioni per il permanere dell' assicurazione presso questo Ente, gli Uffici

dovranno
notificare
tale
circostanza
alle
Imprese
invitandole
a
regolarizzare la
relativa posizione presso l' INPS.

Nel
far
riserva
di
ulteriori
comunicazioni
per
quanto attiene agli
impianti di risalita, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

SESTILI

<https://www.diritto.it/addetti-impianti-sportivi-inquadramento-previdenziale/>